REGOLAMENTO (CEE) N. 805/86 DELLA COMMISSIONE

del 19 marzo 1986

che istituisce una tassa sul latte scremato in polvere denaturato proveniente dalla Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 90, paragrafo 1,

considerando che anteriormente al 1° marzo 1986 sono stati importati in Spagna cospicui quantitativi di latte scremato in polvere, dopo essere stati denaturati secondo le norme spagnole a prezzi inferiori al livello del prezzo d'intervento comunitario ;

considerando che, allo scopo di evitare che il latte scremato in polvere, venga riesportato verso altri stati membri con applicazione di un importo compensativo adesione pari a zero oppure verso paesi terzi con beneficio di una restituzione, è opportuno introdurre, come misura transitoria, una tassa all'esportazione il cui importo copra la differenza tra il prezzo del prodotto importato e il prezzo d'intervento applicabile negli altri stati membri ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Per ogni esportazione, dalla Spagna verso i paesi terzi o verso il Portogallo o verso uno stato membro della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, realizzata entro il 31 dicembre 1986, di latte scremato in polvere denaturato conformemente alle prescrizioni applicabili in Spagna prima del 1° marzo 1986, è riscossa una tassa al momento in cui viene accolta la dichiarazione d'esportazione.

2. Il disposto del paragrafo 1 non si aplica quando è fornita la prova che il latte scremato in polvere di cui trattasi è stato prodotto in Spagna.

Articolo 2

L'importo della tassa è fissato a 100 ECU/100 kg di prodotto.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 1986

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente